

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2271 del 18/05/2020
Oggetto	Concessione di occupazione aree Demanio della Navigazione sulla sponda sinistra del Po di Primaro, in loc. Gaibanella nel Comune di Ferrara (FE), per un pontile per attracco private piccole imbarcazioni. Richiedente: Sig.ra Bonfatti Antonella - Procedimento FE19T0092
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2353 del 18/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Concessione di occupazione aree Demanio della Navigazione per pontile per attracco privato piccole imbarcazioni.

COMUNE: Ferrara (FE), loc. Gaibanella.

CORSO D'ACQUA: Po di Primaro, sponda sinistra.

RICHIEDENTE: Sig.ra Bonfatti Antonella

CODICE PRATICA: FE19T0092

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la Delibera di Giunta Regionale 4 maggio 2018 n. 639 che fornisce le nuove direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 70/2018 con cui si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- la D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1181/2018 con cui si approva l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

PRESO ATTO dell'istanza presentata in data 24/12/2019 dal Sig.ra Bonfatti Antonella, C.F. BNFNNL62A55A965Q, residente a Ferrara (FE), assunta al PG/2020/001191 del 07/01/2020, pratica FE19T0092, con la quale si chiede la concessione per occupazione aree del demanio della navigazione in un tratto del corso d'acqua del Po di Primaro, sponda sinistra, nel Comune di Ferrara, ricadente nel catasto al foglio 310, antistante part. n. 398, per un pontile esistente per attracco piccole imbarcazioni da diporto di complessivi 16,4 mq;

DATO ATTO che:

- la predetta domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 12 del 22/01/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- in data 13/01/2020, con nota PG/2020/3872, sono stati richiesti il nulla osta idraulico all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il parere di conformità urbanistica e paesaggistica al Comune di Ferrara, la valutazione di incidenza ambientale Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna e il parere di competenza al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetro del sito di Rete

Natura 2000 ZPS IT4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto”.

PRESO ATTO dell’assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 301 del 04/02/2020 nota PG/2020/20098 del 06/02/2020);
 - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna per la valutazione di incidenza con nota PG/2020/22004 del 11/02/2020;
 - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna con nota PG/2020/33034 del 28/02/2020;
 - Comune di Ferrara con nota PG/2020/51854 del 07/04/2020;
- che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per l’occupazione pregressa fino al 31/12/2019;
- il canone per l’annualità 2020 pari a euro 128,02;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 250,00 in data 10/05/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 ;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig.ra **Bonfatti Antonella**, C.F. BNFNNL62A55A965Q, residente a Ferrara (FE), la concessione per occupazione aree del demanio della navigazione in un tratto del corso d’acqua del Po di Primaro, sponda sinistra, nel Comune di Ferrara, ricadente in catasto al foglio 310, antistante part. n. 398, per un pontile esistente per attracco piccole imbarcazioni da diporto con antistante spazio acqueo di ormeggio per complessivi 16,4 mq, codice pratica FE19T0092;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 11/05/2020 (PG/2020/71906 del 18/05/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 128,02 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stato conferito la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig.ra Bonfatti Antonella, C.F. BNFNNL62A55A965Q, residente a Ferrara (FE), pratica FE19T0092

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, sponda sinistra, individuata catastalmente al foglio 310, antistante part. 398 del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg. 1), ed ha una dimensione pari a ca 16,4 mq, destinata ad uso pontile per attracco piccole imbarcazioni da diporto con antistante spazio acqueo di ormeggio;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2020 in 128,02 euro, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure su conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna - Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici. Inoltre deve apporre e mantenere sempre visibile, per tutta la durata della concessione, nei pressi o sulla struttura del pontile un foglio plastificato riportante gli estremi ed i riferimenti del presente atto concessorio (tabella di concessione).

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ART. 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DAL PARERE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI FERRARA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 301 del 04/02/2020 nota PG/2020/20098 del 06/02/2020, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

1. *Il presente nulla osta idraulico è relativo al mantenimento di un approdo, delle dimensioni m 2,00 x m 2,70, con n. 2 scalette sulla sponda, ai lati dell'approdo stesso, come indicato negli elaborati grafici presentati;*

2. *L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 398 (proprietà privata) del fg. 310 del Comune di Ferrara.*
3. *Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di concessione e degli elaborati allegati. La Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dello spazio acqueo dovesse provocare a terzi; per questo la medesima dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
4. *La Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area richiesta al personale e ai mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Questa Agenzia, e le Imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora ella non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
5. *La Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.*
6. *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
7. *La Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche e della navigazione esistenti, e alle relative pertinenze, per la presenza e l'uso dell'approdo autorizzato.*

8. *La Richiedente dovrà assolutamente evitare gli ancoraggi, o corpi morti verso fiume; eventuali legature dovranno essere fatte verso la sponda.*
9. *E' necessario assicurarsi che l'ormeggio del galleggiante avvenga senza che lo stesso possa in alcun modo intralciare la libera navigazione nel Po di Primaro.*
10. *Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa la Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di eventuali materiali posati nello spazio acqueo concessi, ed al ripristino della situazione preesistente.*
11. *E' assolutamente vietato utilizzare lo spazio acqueo che verrà concesso per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.*
12. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte della Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.*
13. *Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area in concessione.*
14. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel parere rilasciato, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. 11/2012, dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna con nota PG/2020/33034 del 28/02/2020:

1. *di non installare sulla struttura alcun attrezzo fisso finalizzato all'attività di pesca;*
2. *di porre particolare attenzione durante le operazioni di rifornimento carburante per evitare qualsiasi tipo di sversamento.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e della D.G.R n. 639/2018 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere ed attività da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, come stabilito dall'art. 30 della D.G.R. 639/2018.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.